



FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

Indicazioni Operative



1. Oggetto

La presente polizza assicura i beni e le cose, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Consorzio salvo quanto espressamente escluso, per danni conseguenti a furto e rapina. Per le ubicazioni principali dei beni devi aversi riguardo, a titolo indicativo e non esaustivo, allo stralcio di Stima fornita.

2. Furto, Rapina ed Estorsione

La Società indennizza i danni materiali derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenente le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1. rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, esplosione o scoppio finalizzati a furto;
 - 2. uso fraudolento di chiavi;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Rientra nella definizione di furto, altresì, la rimozione, sottrazione, asportazione di beni, cose o parti di essi, anche di natura elettrica o elettronica che, per propria natura di destinazione, si trovino all'aperto o comunque all'esterno dei fabbricati di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Consorzio o presso terzi.

L'assicurazione è estesa:

- a) alla rapina, intendendosi per tale l'impossessamento della cosa mobile altrui, tanto di proprietà dell'Assicurato quanto di proprietà dei suoi dipendenti, mediante sottrazione o costrizione immediata alla consegna sia all'interno che all'esterno dei locali, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.
La società indennizza i danni anche nel caso di rapina avvenuta qualora i dipendenti, a seguito di violenza o minaccia, vengano prelevati dall'esterno e siano costretti a recarsi nei locali stessi.
La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che la detiene a consegnare le cose e/o i beni, o parti di esse, assicurate;
- b) ai guasti e/o agli atti vandalici cagionati da ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi;
- c) è coperto da garanzia anche l'eventuale furto avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche se rapinate, estorte o rubate all'Assicurato, suoi dipendenti o terzi fiduciari; la garanzia è altresì operante in caso di furto avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche smarrite, a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti;
- d) è compreso all'interno della garanzia il furto di componenti elettrici e/o di apparecchiature elettroniche e/o elettromeccaniche installati, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati sia nel caso siano posti all'interno di locali in uso a qualsiasi titolo al Consorzio oppure collocati presso terzi, sia nel caso che, per propria natura di destinazione, si trovino all'aperto; la garanzia è operante anche qualora il componente elettrico e/o l'apparecchiatura elettronica siano parte strumentale e/o componente di impianti e/o apparecchiature di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Consorzio;
- e) la garanzia copre, altresì, il furto di merci, macchinari e attrezzature anche qualora si trovino al di fuori dei fabbricati, durante l'orario lavorativo, purché custodite all'interno o a bordo di qualsiasi mezzo di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Consorzio, purché debitamente chiuso, e non visibili dall'esterno;



- f) ai danni da furto con destrezza avvenuti nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso;
- g) ai furti commessi dai dipendenti dell'Assicurato, sempreché l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interni previsti in polizza, o della sorveglianza dei locali stessi, e che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- h) la società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti da ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà dei dipendenti;
- i) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile (a titolo esemplificativo: smartphone, telefoni cellulari, tablet, PC portatili, ecc.); le garanzie prestate sono operanti in caso di furto, anche con destrezza, scippo, rapina in occasione del loro impiego e/o del loro spostamento effettuato con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo all'interno dei Paesi Europei **(opzionale)**;
- j) ai macchinari e attrezzature ad impiego mobile qualora il furto o la rapina avvengano durante il trasporto degli stessi, in orario lavorativo, dal punto di deposito al punto di utilizzo e viceversa, con qualsiasi mezzo di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Consorzio **(opzionale)**.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma di essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

3. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni, o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto a tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Sindaci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con quelle di cui alla lettera precedente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; da persone legate a quelle indicate alla lettera precedente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuto a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.



4. Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

5. Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

TABELLA A:

I massimali, scoperti e/o franchigie di seguito indicate hanno riguardo a tutte le ubicazioni (comunque non ritenute fisse ed invariabili) e gli enti indicati nella stima e non (si veda beni non stimati) fatto salvo le 4 centrali idroelettriche ubicate nel Comune di Monza, per le quali occorre avere riguardo alla TABELLA B.

GARANZIA	MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO (PER ANNO E/O SINISTRO)
Furto, Rapina ed Estorsione	€ 100.000,00
Valori ¹	€ 50.000,00
Furto con destrezza	€ 20.000,00
Guasti e atti vandalici causati da ladri	€ 10.000,00
Furto di componenti elettrici, di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche di cui al punto d) del paragrafo 2	€ 500.000,00
Ammanchi	€ 20.000,00
Beni ad impiego mobile (opzionale)	Secondo offerta

Le garanzie sono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro pari ad € 1.000,00. Qualora il furto venga perpetrato a danni di beni all'aperto o forzando dei mezzi di chiusura non conformi, verrà applicato uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di € 1.000,00 (non cumulabile con la predetta franchigia).

TABELLA B (fatto salvo altre indicazioni, per le "definizioni" valgono le medesime eventualmente previste per la TABELLA A):

Giacché soggette a vincolo assicurativo, come di seguito indicato, le 4 centrali idroelettriche presso il Comune di Monza devono **essere ciascuna coperta con apposita polizza** secondo i massimali, scoperti e/o franchigie di seguito indicati.

GARANZIA	MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO (PER ANNO E/O SINISTRO)
Furto e rapina	€ 20.000,00 /scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00
Guasti e atti vandalici causati da ladri	€ 20.000,00 /scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00

¹¹ Denaro, anche in valuta estera, libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, fustelle di medicinali rimborsabili, polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto e/o mensa, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso, ne sia o no responsabile.



6. Vincolo assicurativo

La polizza di cui alla TABELLA B deve essere emessa per ciascuna centrale idroelettrica ed è vincolata a tutti gli effetti a favore del Banco Popolare – società Cooperativa, creditrice per garanzia di privilegio speciale sugli impianti sopra indicati.

Gli assicuratori si obbligano, pertanto:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essi dichiarato e da essi riconosciuto;
- b) a non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso della Banca Vincolataria;
- c) a pagare l'importo della liquidazione di eventuali sinistri esclusivamente secondo le modalità concordate con la Banca Vincolataria nell'atto di mutuo;
- d) a notificare alla Banca Vincolataria, a mezzo di lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e comunque a considerare valida ed efficace a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dalla Banca Vincolataria;
- e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca Vincolataria ed a notificare alla stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero comunque menomare la validità dell'assicurazione;
- f) a conservare il suddetto vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente, fino a quando non sia stata soddisfatta ogni ragione di credito della Banca Vincolataria.